

Se vi occorre un abito da Sera: in Pizzo - Lames - Mousseline Tulle - Georgette - Taffetas - Moire - Satin - ecc. Recatevi al a **GASA DELLA SETA** - Piazza Vittorio Emanuele  
Qualità ottima - colori novità a PREZZI RIDOTTISSIMI?

**Le denunce obbligatorie dei redditi agli effetti delle imposte dirette**

La legge 9 dicembre 1928 ed il regolamento 26 gennaio 1929, eliminando le difficoltà che incontravano in passato i contribuenti di orientarsi fra le nuove disposizioni riguardanti i diversi tributi, hanno riunito in unico testo le norme, cui essi debbono attenersi per la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette, e così hanno stabilito termini fissi ed identici per le relative dichiarazioni, precisati gli obblighi cui debbono adempiere o di loro iniziativa o su richiesta degli Uffici delle imposte.

Su queste norme richiamiamo la attenzione dei contribuenti.

L'art. 1 della legge 9 dicembre 1928 sancisce che "tutti i redditi soggetti alle imposte dirette devono essere denunciati agli Uffici fissati dalle leggi e dai regolamenti...; formula oggettiva che precisa il concetto che è soltanto la esistenza di "redditi soggetti ad imposte dirette", che dà luogo alla denuncia non sono tenuti coloro che non posseggono redditi non soggetti alle imposte stesse.

Secondo il sistema tributario vigente la nostra imposizione diretta poggia su tre imposte basilari ad aliquota proporzionale (sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile) e su un tributo a carattere globale con aliquote progressive (imposta completamente progressiva sul reddito globale) integrato da una imposta speciale personale progressiva a carico dei celibi (imposta sui celibi). Sono queste le cinque imposte dirette, e sono i redditi soggetti a queste imposte che devono essere denunciati, esclusi però quelli soggetti alla imposta sui terreni, la quale, come è noto, è basata sulle risultanze catastali.

Anche in forza del' e leggi d'imposta precedenti, l'accertamento dei redditi soggetti alle diverse imposte dirette doveva iniziarsi con la dichiarazione dei contribuenti e doveva avere per base la dichiarazione stessa; in pratica però, — tranne che nel momento della prima applicazione dei nuovi tributi, l'obbligo fatto dalle leggi ai contribuenti non era di regola osservato, di modo che, nella grandissima maggioranza dei casi, l'accertamento dipendeva dalla iniziativa degli Uffici finanziari. L'art. 1. della legge 9 dicembre 1928, come premessa delle sanzioni punitive, richiama e riafferma espressamente quell'obbligo, rimandando al Regolamento la fissazione dei termini per la denuncia dei singoli redditi.

**La DATA FISSATA del 31 GENNAIO**

Il Regolamento 26 gennaio 1929 stabilisce una data fissa per la presentazione delle denunce, il 31 gennaio. La data fissa porta alla conseguenza che ciascun contribuente ha un periodo diverso di attesa e di rispetto per la presentazione della denuncia, a seconda della data in cui s'è iniziata la produzione del suo reddito: così, per l'agricoltore, proprietario diretto conduttore o affittuario che ha iniziata la coltivazione del fondo e pertanto la produzione del reddito, p. es., con l'11 novembre 1930, il periodo per la presentazione della denuncia è breve, poiché si chiude col 31 gennaio 1931; per un commerciante, che non ha epoca fissa per l'apertura della bottega, e che inizierà il commercio, mettiamo, nel marzo 1931, e quindi la produzione del reddito, la presentazione della denuncia avverrà entro il 31 gennaio 1932. Ma la data fissa ha un pregio notevole — quello, cioè, di rendere agevole il compito dei contribuenti i

quali debbono conoscere e ricordare soltanto una data: 31 gennaio di ciascun anno.

Stabilita la data fissa del 31 gennaio, il Regolamento indica quali redditi, entro la stessa data, debbono essere dichiarati. La regola (articolo 2) è che debbono dichiararsi i redditi che cominciarono a prodursi nel corso dell'anno anteriore a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata. Dunque:

**QUALI SONO I REDDITI**

- a) i redditi dei fabbricati;
- b) quelli mobiliari di cat. A. redditi di capitale puro;
- c) quelli pure mobiliari di cat. B. (redditi misti di capitale e lavoro, industriali e commerciali, cioè redditi alla cui produzione concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualunque industria o commercio, compresa quella agraria da chiunque esercitata e quindi oltre che dal fittabile, anche dal proprietario del fondo, nonché dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti col proprietario);
- d) quelli pure mobiliari di categoria C. (redditi di puro lavoro, di natura certa e definita, come stipendi, pensioni, assegni vitalizi);
- e) quelli di cat. D. (redditi di puro lavoro costituiti da stipendi, assegni, pensioni corrisposti dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, dalle Istituzioni di pubblica beneficenza, ecc);
- f) i redditi soggetti all'imposta complementare;
- g) lo stato di celibato,

devono essere denunciati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui s'inizia la produzione dei redditi stessi, o raggiungono il minimo imponibile (Lire 6.000) agli effetti della complementare, o si verificano le condizioni per la assoggettabilità dell'imposta sul celibato.

È fatta eccezione alla regola generale (Reg. art. 2) per i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni di arti e di mestieri (redditi di puro lavoro) — come quelli dell'avvocato, del medico, dell'ingegnere, del notaio, ecc. — di natura incerta e variabile e che sono classificati nella cat. C. 1. Per tali redditi è stabilito che la denuncia debba essere presentata entro il 31 gennaio del secondo anno successivo a quello dell'inizio della produzione, intendendosi per tali redditi, come per quelli di altre categorie, come data di "inizio della produzione", quella dello "inizio dell'esercizio della attività professionale...". Così i redditi di tale categoria, la cui produzione abbia avuto inizio nel 1929 o nel 1930, devono essere dichiarati rispettivamente entro il 31 gennaio 1931 o del 1932.

**Denuncia invalidi di legge**

La legge 21 agosto 1921, n. 1312 applicata con R. D. 3 dicembre 1921 n. 2151, fa obbligo a tutti i datori di lavoro agricolo aventi alle proprie dipendenze 20 o più di 20 lavoratori o comunque una frazione di 20 superiore a 10, di denunciare dal 1 al 10 gennaio e dal 1 al 10 luglio di ogni anno all'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, l'elenco dei lavoratori dipendenti contrassegnando gli invalidi occupati presso i datori di lavoro.

Quando il numero degli invalidi occupati nell'azienda non sia proporzionato secondo le percentuali più sopra riportate il datore di lavoro, all'atto della denuncia, deve fare richiesta degli invalidi mancanti o assumerli direttamente comunicandone l'assunzione, ed in proposito l'art. 18 della Legge 1921 dice: "I datori di lavoro i quali essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assu-

mere invalidi, non provvedano a ciò direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito ai competenti Organi del collocamento sono puniti con un'ammenda di L. 10 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto, dalla presente legge riservato agli

invalidi e non coperto, oltre all'ammontare che va da 100 a 1000 lire.

**P. GARBARINO**  
Direttore Proprietario Responsabile.  
Acqui, Stab. Tip. Tirelli di A. Marinelli.

**ORARI FERROVIARI**

| ARRIVI  | PARTENZE   |
|---|--|
| 6,18 - 8,04 - 11,44<br>14,23 - 19,14<br>23,38 | Alessandria 5,58 - 7,46 - 9,50<br>12,35 - 15,35<br>20,56 |
| 7,41 - 12,25<br>15,31 - 20,31                 | Savona 8,52 - 6,31<br>11,48 - 19,19                      |
| 7,20 - 9,45 - 14,28<br>20,13 - 21,26          | Genova 9,14 - 12,47<br>17,05 - 19,42                     |
| 9,05 - 14,25<br>18,42 - 22,15                 | Asti 5 - 8,14 -<br>10,35 - 20,38                         |

\* Non si effettuano la Domenica.

**ORARI AUTOMOBILI**

|   |
|---|
| Acqui-Fonzese<br>Arrivi: 7,45 - 14,45 - 18,30<br>Partenze: 10,30 - 16 - 20,30                   |
| Acqui-Cortemilia<br>Arr.: 7,15 - 13,45 Part.: 10 - 18   |
| Acqui-Sassello<br>Arr.: 7,45 Part.: 12,20   |
| Acqui-Ossara<br>Arrivi: 9,30 - 13,35<br>Partenze: 11,30 - 16,30                                 |
| Acqui-Cortasio<br>dal 1° Marzo al 31 Ottobre<br>Arr.: 6,40 - 14 Part.: 11 - 17                  |
| Acqui-Morbello<br>dal 1° Giugno a tutto Ottobre<br>Arrivi: 7,55 - 14,25<br>Partenze: 10,30 - 16 |
| ACQUI-FONTANILE (solo al Martedì)<br>Arr.: 7 - 9,45 Part.: 11 - 17                              |

**RADIO MARELLI**  
IL RADIOFONOGRFO MARELLI



**IL CHILIOFONO**  
(LO STRUMENTO DAI MILLE SUONI)

Il Chiliofono comprende: Un apparecchio radio ricevente a 8 valvole, di cui 4 schermate; diaframma elettrico, regolatore di volume, motorino elettrico, avviamento ed arresto automatici, due album porta dischi (voltaggio da 110 a 220 volts) tutto racchiuso in elegante mobile di Radica.

IN VENDITA IN ITALIA A L. 3.700 (tassa compresa)

PRODUZIONE DELLA FABBRICA ITALIANA MAGNET MARELLI

VIA AMEDEI 8 - S. A. RADIOMARELLI - MILANO - TEL. 86935

**FOTOGRAFIA BARISONI**  
ACQUI  
Via Vittorio Emanuele II  
Vicolo della Pace

Ingrandimenti  
Riproduzioni stampe artistiche  
Lavori fuori studio  
Architetture - Interni  
Sviluppo Stampe - Cornicette  
Portaritratti  
Apparecchi e articoli per dilettanti

**OFFICINA CON MAGLIO**  
**Pastorino Giuseppe e Figli**  
ACQUI - Piazza Addolorata, 7

Ferramenta - Attrezzi agricoli - Aratri - Erpici - Filo ferro - Tela metallica - Articoli casalinghi di alluminio e smalto.

PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA

**MACCHINE AGRICOLE**



**SCIROPPO PAGLIANO**  
Purgativo e depurativo  
LIQUIDO - POLVERE - CACHETS  
Prof. GIROLAMO PAGLIANO  
FIRENZE - Via Fendolini 18

SOCIETÀ ANONIMA  
**GARAGE MARENCO**  
Concessionaria FIAT  
Sede e Magazzino ACQUI Officina Riparazioni  
Corso Bagni (Palazzo Baralis) Via Moriondo angolo Via Sovrano

**RIBASSO GENERALE SUI PREZZI**

dei pezzi di ricambio, lubrificanti, pneumatici e riparazioni in genere

**Tariffe fisse** per mano d'opera fornita su revisione completa di motori 501 - 303 - 509 (lavori eseguiti alla perfezione e con garanzia) ridotti a L. 300 ciascuno.

Materiale vario di consumo e ricambio fornito a prezzo di vera concorrenza.

Sconto extra 3% sui pagamenti a contanti.  
Forti sconti su coperture **Pirelli** "Stella Bianca".

**Ermenegildo Marchisa**  
OREFICE - ARGENTERIE - OROLOGIAIO - OTTICO

GRANDE ASSORTIMENTO ORIFICERIE per SPOSE  
SEMPRE NUOVI ARRIVI MERCE DI NOVITÀ  
ARTICOLI RELIGIOSI E DA REGALO

**Prezzi Onestissimi**

La gentil fata Marfisa, Ella chiese: - Fra i miei denti, vide un giorno in cui passò, e i gioielli di Marchisa, le vetrine di Marchisa, quai direte più lucenti e gioielli vi acquistò. quando alcun m'avrà conquisa?

Tutta adorna d'oro e argento, Tutti disser: - Di Marchisa entrò a notte in un festino. preferiamo i bei gioielli: Cavalieri più di cento i tuoi denti, mia Marfisa, a lei fecero l'inchino. ci aprirebbero gli avelli!

**Ermenegildo Marchisa**  
ACQUI - Via Vittorio Emanuele, N. 7 - ACQUI

**G. BASALUZZO**  
Orefice - Orologiaio - Ottico  
Via Vitt. Em., ang. Piazza Umb.

Ultime novità e specialità per SPOSE e per REGALI  
PREZZI MODICISSIMI.

**SEDAMINA**  
CALMANTE PER BAMBINI sotto forma di SCIROPP  
È facilmente tollerato.

Procura un sollievo immediato in tutti i casi di: Spasmi nervosi, crisi della dentizione irrequieta, convulsioni, agitazione, insonnia, sonno insufficiente e irregolare, coliche dolorose, diarrea verde in tutti i casi in cui il bambino soffre

In vendita in tutte le farmacie e presso L'Enterapica - Via Botero, 16 - TORINO

VOLETE LA SALUTE?



BEVETE IL **FERRO-CHINA-BISLERI**  
TONICO RICOSTITUENTE DEL SANGUE

**NOCERA-UMBRA**  
(SORGENTE ANGELICA)  
ACQUA MINERALE DA TAVOLA

**Malati di stomaco**

che soffrite di indigestione - stitichezza - gas intestinali - acidità - crampi - bruciori di stomaco - nausea - capogiri - mal di testa - mancanza di appetito, ecc., provate la

Polittintura "Schias", che vi guarisce perfettamente

Nelle migliori Farmacie  
**Antica Farmacia Mauriziana**  
Galleria Umberto I (Porta Palazzo) - TORINO

**BRODO CARNE**  
purissimo Marca eccellente

Croce + Stella  
senza aromi OTO senza droghe

**MAGGI**

**VILLA DI SALUTE**  
Trotarello  
PER MALATTIE NERVOSE E MENTALI  
Telef. 03

Direttore sanitario: Dott. M. DEMICHELIS  
Medico aiuti: Dott. Cav. I. AMERIO  
Dott. E. DEMICHELIS  
Consulente: Prof. Comm. V. TIRELLI  
Docente alla R. Università di Torino  
Dirett. Ammin.: Cav. Uff. P. F. CORDERO  
Assistenza delle Suore Nazzerone  
Ufficio in TORINO, Maria Vittoria, 35, Piano 1°  
Aperto al Martedì e Sabato dalle 16 alle 17

Abbonatevi e diffondete  
**Il Giornale d'Acqui**